

CONTRATTO DI CORDO FORMAZIONE A DISTANZA

tra

DYNAMICOM EDUCATION S.r.l., C.F. e Partita I.V.A. 03338800968, nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente "Società", con sede legale in Milano - Viale Brianza, 22 - rappresentata per questo atto dal suo Rappresentante Legale ed Amministratore, Massimo Padula, nato a Milano il 15/04/1955, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.

e

Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - (C.F. 94045260711 - P. I.V.A. 03016180717) nel prosieguo del presente atto denominato semplicemente "Dipartimento", con sede legale in Foggia - Via Luigi Pinto, rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Gaetano Serviddio, nato a Bari il 22.08.1971, domiciliato per la carica presso la sede legale del Dipartimento autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento resa nella riunione del 27.09.2021

Premesso

1. che la Società ha per oggetto sociale LA FORMAZIONE E CORSI DI AGGIORNAMENTO IN AMBITO SANITARIO;
2. che la Società ha intenzione di procedere ad effettuare un progetto/attività di FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA A DISTANZA

3. che a tale scopo la stessa Società ha inviato l' 8 settembre 2021 (Prot. n. 0040198 - III/19 del 08/09/2021) una richiesta per l'avvio di un contratto di ricerca commissionata.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto del contratto

La Società propone al Dipartimento, che accetta, lo svolgimento dell'attività di FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA a DISTANZA (corso FAD).

Articolo 2

Programma della ricerca

Il programma della ricerca, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie di attività descritte nell'Allegato tecnico.

Al termine della ricerca sarà redatta una relazione/rapporto tecnico finale sul programma di attività/sui risultati raggiunti.

Articolo 3

Responsabilità

Il Dipartimento individua quale responsabile scientifico il Prof. Francesco Paolo Cantatore, professore ordinario per il s.s.d. MED/16 "Reumatologia" presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

La Società ha eletto quale Project Manager e coordinatore delle attività il Dott. MASSIMO PADULA, che avrà la funzione di cooperare con il Prof. Cantatore alla realizzazione del progetto.

Il responsabile scientifico e il referente nominato dalla Committente sono direttamente e solidalmente responsabili per obbligazioni assunte in difetto di formale autorizzazione ovvero per danni provocati a terzi nell'esercizio delle proprie rispettive funzioni nell'ambito del contratto di ricerca commissionata; sono altresì responsabili, senza vincolo di solidarietà, per eventuali danni patrimoniali, derivanti da fatto lecito o illecito, arrecati alla Committente e all'Università di Foggia o a strutture a quest'ultima afferenti.

Articolo 4

Durata del rapporto contrattuale

L'attività di FORMAZIONE a DISTANZA di cui al presente accordo avrà la durata di mesi/anni 1 a decorrere dalla data di sottoscrizione reciproca del contratto attestata dal numero di registrazione del presente documento nel repertorio contratti del Dipartimento e si intenderà tacitamente risolto alla scadenza così fissata, salvo che una delle parti chieda, con richiesta scritta e motivata la sua proroga.

L'eventuale proroga del contratto dovrà essere concordata previa motivata richiesta scritta di una delle parti da spedire all'altra

parte a mezzo PEC almeno un mese prima della scadenza fissata nel comma precedente. Trascorsi gg 15 dalla data di ricezione della PEC il silenzio della controparte acquisterà valore di assenso.

L'accordo dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società DYNAMICOM EDUCATION SRL ed essere spedito tramite pec

all'indirizzo dipartimentoscienzemediche@cert.unifg.it.

Successivamente il Dipartimento provvederà a controfirmarlo digitalmente e a protocollarlo. La data del protocollo coinciderà con il termine iniziale di efficacia del Contratto.

Articolo 5

Obblighi delle parti

Per l'attività prestata dal Dipartimento ai fini dello svolgimento della ricerca (uso delle strutture, utilizzo delle apparecchiature, prestazione professionale del personale, etc.)

la società si impegna a versare al Dipartimento, a titolo corrispettivo, la somma complessiva di € 10.000,00 (euro diecimila/00). Tale somma, non assoggettata ad I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972 in quanto inerente allo svolgimento di attività formativa, sarà erogata con la seguente modalità:

- Unica soluzione a 60 gg dalla pubblicazione sulla piattaforma del Ministero della Salute (ovvero a partire dal 30 novembre 2021) previa emissione di fattura.

Il presente contratto si intenderà risolto qualora il Responsabile scientifico non ottemperi affatto o sia in grave ritardo nell'esecuzione della ricerca richiesta, secondo le modalità stabilite nel presente contratto. Il contratto dovrà intendersi risolto anche nella circostanza in cui la Committente non ottemperi al versamento del quantum debeatur alla scadenza prefissata salvo che non ricorra una giusta causa o per fatto non dipendente dalla propria responsabilità. In ogni caso la Committente dovrà darne immediata comunicazione al Dipartimento che si riserverà il diritto di chiedere informazioni e chiarimenti e, qualora lo ritenga opportuno, di interessare l'ufficio legale dell'Amministrazione Centrale per la tutela delle proprie ragioni.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per qualsivoglia causa, resta fermo l'obbligo della Committente di provvedere al versamento delle somme corrispondenti all'attività di ricerca svolta sino al momento dello scioglimento del vincolo sinallagmatico.

Qualora sorga contrasto circa la quantificazione della somma dovuta ai sensi del comma precedente, le parti si rimetteranno, ai sensi dell'art. 1349 c.c., alla determinazione fornita da un arbitratore appositamente nominato, su istanza della parte interessata, dal Presidente del Tribunale di Foggia.

Articolo 7

Appartenenza dei risultati della ricerca

I diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca appartengono alla Committente. Il corrispettivo per il trasferimento di questi diritti è compreso entro il compenso stabilito dall'art.5.

Articolo 8

Segretezza e tutela della riservatezza

Il Dipartimento nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Committente, in virtù del presente contratto.

La Committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l'oggetto del contratto stesso.

Il Dipartimento nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto assume altresì la qualifica di incaricato, ai sensi e per gli effetti della D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, ai sensi e con le modalità previste dal D.Lgs 30 giugno 2003, n.96 e successive modifiche e integrazioni. Le parti si impegnano inoltre a osservare quanto disposto dal Regolamento europeo (UE) di cui al GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento dell'attività sperimentale di cui al presente contratto. Il responsabile del trattamento dei dati personali per l'Università è il Prof. Michele Trimarchi - Via Gramsci n. 89/91, 7112 Foggia, PEC rpd@cert.unifg.it.

Il responsabile del trattamento dei dati personali per la Società è Massimo Padula massimo.padula@dynamicom-education.it

Articolo 9

Pubblicazioni

Qualora il Dipartimento o la Committente intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati della ricerca in oggetto, inclusi eventuali aggiornamenti e/o approfondimenti, ovvero esporli oppure, ancora, farne uso in

occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno - fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurounitaria e statale - i termini e modi delle pubblicazioni e comunque sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.

Articolo 10

Oneri assicurativi

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del personale impiegato nell'attuazione del presente contratto, indicato nell'allegato tecnico.

Il personale della Committente che si rechi presso le strutture messe a disposizione dall'Università per lo svolgimento della ricerca, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nell'Università di Foggia.

Art. 11

Recesso unilaterale delle parti

Le parti possono recedere dal contratto in ogni tempo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1373 del codice civile, con preavviso di almeno 30 giorni da dare alla controparte; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute, i compensi già

maturati e gli impegni assunti, alla data di accettazione del
recesso

In caso di contrasto sulla quantificazione della somma dovuta
nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le parti
si rimetteranno, ai sensi dell'art. 1349 c.c., alla
determinazione fornita da un arbitratore appositamente
nominato, su istanza della parte interessata, dal Presidente
del Tribunale di Foggia.

Art. 12

Arbitrato

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto,
comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e
risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in
conformità del Regolamento della Camera arbitrale della Camera
di Commercio di Foggia, da un Collegio arbitrale nominato
secondo detto Regolamento. Il Collegio arbitrale deciderà
secondo diritto, nel rispetto degli art. 806 ss. c.p.c., con
lodo rituale impugnabile anche per violazione di regole di
diritto relative al merito della controversia.

Art. 13

Disposizione di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa eurounitaria e statale vigente.

Art. 14

Spese di registrazione

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Foggia autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000.

Per il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche

Il Direttore

Prof. Gaetano Serviddio

Per la DYNAMICOM EDUCATION SRL

Il Legale Rappresentante

Dott. Massimo Padula